

Registrazione di Atto Privato

Il 13/02/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TTK, serie 3, numero 298

data di stipula: 06/02/2026

ident.vo telematico: TTK26L000298000UC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91031230013

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91031230013				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



ASSOCIAZIONE KIDS' DREAM

Sede legale: San Sebastiano da Po (TO), Via Case Birolo n. 4

C.F.: 91031230013

Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 6/2/2026

Il giorno 6/2/2026, alle ore 17:00, presso la sede di via Case Birolo 4, San Sebastiano da Po si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione KIDS' DREAM, in seconda convocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto dell'Associazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore

Assume la presidenza Birolo Alessandra che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'Assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale e sono stati comunicato via PEC a tutti gli interessati giorno, ora e modalità dell'adunanza;
- che sono presenti tutti gli associati;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

La Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretaria Alice Birolo, che accetta.

La Presidente dichiara aperta la seduta e introduce il punto all'ordine del giorno.

1. *Modifica dello Statuto dell'Associazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.*

Sul primo e unico punto all'ordine del giorno prende la parola la Presidente, la quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto. Al termine della presentazione la Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un Ente del Terzo settore oppure di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al D.lgs 117/17.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto, cui segue un breve dibattito.



Al termine della discussione la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene per alzata di mano.

L'Assemblea all'unanimità DELIBERA relativamente al primo punto, di approvare le modifiche proposte allo statuto in vigore, posto in *Allegato A* al presente verbale.

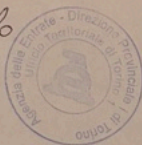
Si conferisce incarico alla Presidente, Alessandra Birolo, di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di dare comunicazione agli Uffici Runtz delle modifiche statutarie depositando il nuovo atto nei tempi previsti.

Non essendoci ulteriori elementi da discutere e avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:10 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

San Sebastiano da Po, 6/2/2026

Birolo Alessandra, Presidente

Birolo Alice, Segretaria



Agenzia delle Entrate

PP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino

Rapportato il 13/2/26 n. 298

Serie 3 Cod. Trib.

IL DIRETTORE



ALLEGATO A



STATUTO DI ASSOCIAZIONE

KIDS' DREAM

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Denominazione

1.1 E' costituita l'associazione denominata Kids' Dream (di seguito, "K'D" o l'"Associazione").
Sussistendo i requisiti di legge, K'D utilizzerà la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" nella denominazione dell'associazione, nei suoi segni distintivi e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal Codice del Terzo Settore, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile")

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione dei Soci alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1. L'Associazione ha sede legale in San Sebastiano da Po (TO). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma la comunicazione obbligatoria agli uffici competenti.

UFFICIO
1973

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o prevalente, di attività di interesse generale in forma di interventi nel campo della beneficenza, della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, dell'istruzione e dell'assistenza socio-sanitaria a beneficio di soggetti minori svantaggiati (minori abbandonati, orfani o minori in situazioni di disadattamento) sia in Italia e che nei Paesi in via di sviluppo.

3.2 L'Associazione persegue con metodo di continuità obiettivi quali il soddisfacimento dei bisogni primari, la salvaguardia della vita umana, l'autosufficienza alimentare, la valorizzazione delle risorse umane, il miglioramento della condizione delle fasce deboli e svantaggiate in età infantile.

Articolo 4) Oggetto

4.1 Per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (anche Aig), se in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

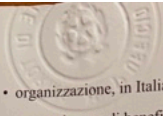
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

4.2 Ai fini dello svolgimento delle Aig individuate nel precedente comma, l'Associazione, a titolo esemplificativo, pone in essere le seguenti attività:

BB AA AB

- 
- organizzazione, in Italia, di iniziative ed eventi di raccolta fondi, quali, a titolo esemplificativo, concerti, cene di beneficenza, manifestazioni culturali e ricreative, nonché campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi in occasione di periodi festivi;
 - sostegno, anche economico e materiale, a favore di orfanotrofi, case famiglia e altre realtà di accoglienza per minori in stato di necessità, prevalentemente nei Paesi africani;
 - promozione di attività di informazione, educazione e sensibilizzazione sui temi della solidarietà, della cooperazione allo sviluppo e della tutela dei diritti dei minori, anche mediante incontri e attività rivolte a bambini e ragazzi in età scolare;
 - collaborazione con altri enti del Terzo Settore, enti pubblici o privati e soggetti locali, in Italia e all'estero, per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

4.3 L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui sopra e di cui all'art. 5 D.lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e secondo criteri e limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

4.4 L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e volontari.

Articolo 6) Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.





Titolo II – Soci

Articolo 7) Definizione di Socio

7.1 Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi il "Socio" o, al plurale, i "Soci") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2 La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

Articolo 8) Ammissione dei Soci

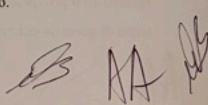
8.1 Il numero dei Soci è illimitato. Coloro che condividono le finalità dell'associazione possono diventarne Soci e portare il proprio contributo, secondo le disponibilità e capacità di ciascuno, alle attività svolte dall'Associazione.

8.2 Le persone fisiche e giuridiche, italiane o straniere, possono diventare Soci dell'Associazione con diritto ad un solo voto in Assemblea.

8.3 La qualità di Socio si acquista, dietro presentazione di apposita domanda scritta, a seguito di provvedimento di ammissione da parte del Consiglio Direttivo da comunicarsi all'interessato ed annotarsi nel libro degli associati. È necessario, per assumere la qualità di Socio, non avere interessi in contrasto con quelli dell'Associazione. L'eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo deve essere motivato ed essere comunicato entro sessanta (60) giorni dalla richiesta di domanda di acquisto della qualità di socio all'interessato. L'interessato può entro i sopra citati sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non convocata appositamente in occasione della successiva convocazione.

Articolo 9) Diritti ed doveri dei Soci

9.1 L'adesione all'Associazione in qualità di Socio è a tempo indeterminato.





9.2 Ogni Socio maggiorenne, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, può essere eletto alle cariche associative ed ha il diritto di voto nell'Assemblea. Per i Soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Il versamento di maggiori somme, quote o quant'altro non crea altri diritti di partecipazione. La qualità di Socio non è trasmissibile a terzi per atto fra vivi o per causa di morte.

Gli altri Diritti dei Soci sono:

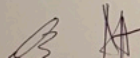
- Ogni Socio ha diritto ad esaminare i libri sociali e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta (inviata via email al Presidente dell'Associazione) e motivata, che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia elettronica o cartacea a proprie spese.
- Ogni Socio ha diritto a partecipare alle Assemblee dei Soci.
- Ogni Socio ha diritto a partecipare alla vita sociale.

9.3 I Doveri dei Soci sono:

- il Socio è tenuto a versare la quota associativa annuale minima entro il 31 dicembre di ciascun anno, compreso l'anno in cui ha aderito all'Associazione. Al mancato versamento entro il suddetto termine seguirà un invito formale a regolarizzare il pagamento della quota associativa entro un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento dell'invito. Il Socio in mora con il pagamento della quota associativa non può esercitare il diritto di voto in Assemblea. Il mancato adempimento all'invito a versare la quota associativa annuale nel termine ivi espressamente indicato comporta la decadenza automatica dalla qualità di Socio.
- il Socio è tenuto a rispettare lo statuto, le norme e i regolamenti dell'Associazione.

9.4 La qualità di Socio si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al Socio dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

9.5 L'attività di Socio non dà diritto ad alcun compenso o retribuzione. L'esercizio della facoltà di recesso od il provvedimento di esclusione non fanno sorgere alcun diritto a ripetere quanto versato a titolo di quota associativa, né fanno sorgere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.





Articolo 10) Recesso del Socio

10.1 Ciascun Socio ha facoltà di recedere dal rapporto associativo in qualunque tempo dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo di L'Associazione. Il recesso ha efficacia decorrente dallo scadere dell'anno solare in corso, purché sia comunicata almeno tre mesi prima di tale scadenza. Altrimenti ha efficacia decorrente dallo scadere dell'anno solare successivo, in relazione al quale il Socio recedente è tenuto a versare la relativa quota associativa.

10.2 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Socio anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Titolo III – Gli organi dell'Associazione

Articolo 11) Indicazione degli Organi

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci (d'ora innanzi la "Assemblea");
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- il Revisore dei Conti (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

Capo I – L'Assemblea

Articolo 12) L'Assemblea

12.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

12.2 Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni Socio, persona fisica o giuridica, dispone di un solo voto.





Articolo 13) Funzioni

13.1 L'Assemblea ordinaria:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approva i regolamenti eventualmente predisposti dal Consiglio, tra cui l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- c) approva il bilancio;
- d) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, salvo diversa previsione del presente statuto;
- e) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) delibera sulle proposte di esclusione dei Soci;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza delibera su tutti gli argomenti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.

13.2 L'Assemblea delibera in via straordinaria sulle materie alle lettere g), h) e i) del comma che precede.

Articolo 14) Convocazione dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, entro i 120 giorni successivi al termine di ciascun anno solare per l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale.

14.2 L'Assemblea è convocata, in seduta ordinaria o straordinaria, dal Presidente almeno otto (8) giorni prima della data fissata mediante comunicazione (a titolo esemplificativo, mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica con ricevuta di recapito) inviata a ciascun Socio contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, anche di un'eventuale seconda convocazione, purché in altra giornata. L'Assemblea dovrà altresì essere convocata se ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci.

14.3 L'Assemblea può tenersi in Italia od all'estero. L'Assemblea può altresì tenersi a mezzo teleconferenza o videoconferenza o mediante consultazione scritta, secondo le modalità previste da



apposito regolamento e purché' sia possibile verificare l'identità di ogni soggetto che partecipa e vota da colui che la presiede.

Articolo 15) Funzionamento dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente. Chi presiede l'Assemblea nomina di volta in volta un Segretario per la redazione del verbale di Assemblea. I verbali dell'Assemblea devono essere trascritti nell'apposito libro tenuto a norma di legge e recare la firma congiunta di chi presiede l'Assemblea e del Segretario di turno.

15.2 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita se, in prima convocazione, è presente almeno la maggioranza dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

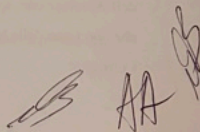
15.3 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono assunte a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

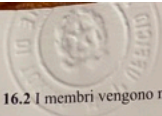
15.4 E' ammesso il voto per delega: ciascun Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Capo II – Il Consiglio Direttivo

Articolo 16) Composizione, durata, funzionamento

16.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di Membri variabile, a discrezione dell'Assemblea, fra 3 e 5, scelti fra i Soci maggiorenni se persone fisiche o fra i legali rappresentanti dei Soci, se persone giuridiche.





16.2 I membri vengono nominati la prima volta dall'Atto Costitutivo. Successivamente, i Membri sono nominati dall'Assemblea. Ciascun Socio o legale rappresentante di Soci che siano persone giuridiche può proporre la propria candidatura per iscritto.

16.3 I membri del consiglio direttivo durano in carica per un quinquennio e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

16.4 La carica di Membro del Consiglio Direttivo non dà diritto ad alcun compenso o retribuzione. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

16.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte per ogni anno solare su convocazione del Presidente mediante comunicazione (a titolo esemplificativo, mediante lettera, lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ecc.) inviata a ciascun Membro. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in Italia, all'estero purché in Europa. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono altresì svolgersi mediante teleconferenza o videoconferenza o consultazione scritta, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

16.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio deve essere presente la maggioranza dei Membri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

16.7 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più Membri del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione. Ove decada oltre la metà dei Membri del Consiglio, i Membri rimanenti dovranno senza indugio convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina dei Membri necessari.

16.8 Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Articolo 17) Funzioni

17.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservate ad altri Organi. In particolare, il Consiglio:



- 
- elegge fra i propri Membri il Presidente ed il Vicepresidente;
 - determina la politica ed i criteri della comunicazione e promozione dell'attività e delle finalità dell'Associazione, della raccolta di fondi e della loro destinazione, in conformità con quanto previsto dal presente Statuto;
 - tiene i rapporti con le organizzazioni nazionali ed internazionali e con gli enti, associazioni ed istituzioni con i quali l'Associazione collabora od intende collaborare;
 - elabora gli eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - convoca l'Assemblea secondo le modalità prescritte dal presente Statuto;
 - stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - stabilisce la quota associativa minima nonché l'entità di eventuali contributi;
 - accetta e destina donazioni, lasciti, eredità ed altri avanzi di gestione;
 - delibera sugli acquisti e vendite di immobili e valori mobiliari;
 - redige il bilancio annuale;
 - compie le altre attività previste dalla legge o dal presente statuto.

17.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

17.3 Il Consiglio Direttivo può delegare a singoli Consiglieri l'espletamento di determinati compiti o uffici.

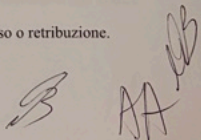
Capo III – Il Presidente ed il Vicepresidente

Articolo 18) Nomina, durata, funzioni

18.1 Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente.

18.2 Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica per un triennio, salva cessazione della carica di Membro del Consiglio Direttivo, e sono rieleggibili.

18.3 La carica di Presidente o Vicepresidente non dà diritto ad alcun compenso o retribuzione.





18.4 Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza anche in giudizio e di fronte ai terzi dell'Associazione. Il Presidente:

- presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolge tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo;
- predispone l'ordine del giorno e convoca le riunioni del Consiglio Direttivo.

18.5 In caso di assenza o impedimento, il Presidente può delegare le proprie attribuzioni al Vicepresidente.

Capo IV – L'Organo di Controllo

Art. 19) L'Organo di Controllo

19.1 L'Organo di Controllo è composto alternativamente in forma collegiale da cinque Membri, di cui tre effettivi e due supplenti, oppure in forma monocratica da un solo Membro. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

19.2 Su base volontaria o se ricorrano i requisiti di legge, l'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea, la quale ne determina anche il compenso. Esso dura in carica tre esercizi finanziari e l'incarico può essere rinnovato.

19.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di legge.



19.4 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.5 Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Capo V - Il Revisore dei Conti

Articolo 20) Il Revisore dei Conti

20.1 Il Revisore dei Conti è una persona fisica od una società iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

20.2 Su base volontaria o se ricorrono i requisiti di legge nonché salvo quanto sopra previsto all'art. 16.4, il Revisore viene nominato dall'Assemblea, la quale ne determina anche il compenso. Il Revisore dei Conti dura in carica tre esercizi finanziari e l'incarico può essere rinnovato per non più di due volte.

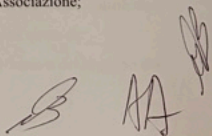
20.3 Il Revisore dei Conti provvede al controllo della regolare tenuta della contabilità secondo le norme previste dal Codice Civile per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Titolo IV – Le risorse economiche

Articolo 21) Indicazione delle risorse

L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota associativa Annuale;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) proventi derivanti dalla raccolta di fondi e dalle attività connesse;
- d) proventi derivanti dall'amministrazione di beni immobili e mobili;

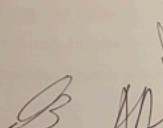


- 
- e) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali;
 - f) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
 - g) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
 - h) gli eventuali avanzi di gestione comunque denominati;
 - i) ogni altro tipo di entrata derivante dalle attività dell'Associazione o da attività connesse.

Articolo 22) Strumenti

22.1 L'Associazione utilizza in Italia ed all'estero tutti gli strumenti che si rendano necessari o che siano opportuni per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e 4.

In particolare, può:

- raccogliere, nel rispetto dei limiti sotto indicati, fondi da destinare al finanziamento delle proprie attività, incluse le quote di iscrizione all'Associazione, le donazioni e le contribuzioni da persone fisiche o giuridiche pubbliche e private od enti in genere, i finanziamenti di enti pubblici e di organismi nazionali ed internazionali, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, i lasciti testamentari;
 - gestire le riserve finanziarie non immediatamente necessarie al perseguimento delle finalità statutarie, anche mediante investimenti in valori mobiliari;
 - acquistare, prendere in locazione o leasing, costruire, mantenere e ristrutturare immobili, nonché acquisire diritti reali su di essi;
 - collaborare con istituti scolastici italiani o internazionali al fine di promuovere le proprie attività e incentivare la collaborazione;
 - collaborare con agenzie delle Nazioni Unite, altre organizzazioni internazionali governative e non, enti, associazioni, istituzioni o quanti altri perseguano gli stessi fini di K'D, per il perseguimento in comune delle finalità di K'D come previste nel presente Statuto;
 - costituire sezioni territoriali, allocare risorse presso queste ultime e perseguire e sviluppare per il tramite di queste le finalità statutarie di K'D;
 - organizzare e gestire corsi di formazione, convegni e seminari di formazione ed educazione;
 - fare tutto quanto altro lecito per il raggiungimento delle finalità dell'associazione.
- 



Articolo 23) Raccolta fondi e ricezione dei finanziamenti

23.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

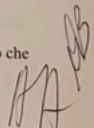
23.2 L'Associazione può ricevere finanziamenti erogati anche da suoi Soci, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale

Articolo 24) Irripetibilità di apporti e versamenti

24.1 Qualsiasi apporto o versamento comunque denominati, che sia effettuato dal Socio all'Associazione, non è ripetibile dal Socio stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del Socio dall'Associazione.

24.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Socio o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dal Socio o del soggetto che





abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 25) Patrimonio ed avanzi di gestione e divieto di distribuzione degli utili

25.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di essa, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate ed e' (e sarà) utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli avanzi di gestione sono destinati ai soli scopi statutariamente previsti. Eventuali avanzi di gestione possono essere reinvestiti in quote di fondi di investimento, obbligazioni, partecipazioni societarie, buoni del tesoro ed altre forme di investimento ritenute opportune dal Consiglio Direttivo. E' quindi vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

25.2 L'Associazione, qualora dotata di personalità giuridica, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Titolo V – Bilancio, libri e scritture

Articolo 26) Esercizio finanziario – bilancio – bilancio sociale

26.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

26.2 L'Associazione, qualora la legge lo permetta, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.





26.3 Il bilancio, comunque formato, deve essere redatto in conformità alla modulistica di legge.

26.4 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

26.5 Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione nonché, successivamente alla approvazione stessa, presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

26.6 Ove richiesto dalla legge, l'associazione deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le previsioni di legge. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

26.7. Ove previsto dalla legge, l'associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai Soci.

Articolo 27) Libri dell'Associazione

27.1 L'Associazione tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.

27.2 I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

27.3 I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione e di averne copia a proprie spese, previa richiesta scritta al Consiglio di Gestione con preavviso di trenta giorni.

B AA AB



Articolo 28) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

28.1 Oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, l'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio si riveli insufficiente al perseguimento dei fini statuari. Nell'eventualità del verificarsi di una causa di scioglimento legale o statutaria, il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea lo scioglimento dell'Associazione.

28.2 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare uno o più liquidatori, che avranno la rappresentanza dell'Associazione, nonché stabilire le modalità della liquidazione e compiere gli atti per la devoluzione del patrimonio residuo.

28.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previ gli eventuali necessari pareri positivi (anche ai sensi D.lgs. 117/2017) nonché nel rispetto degli altri limiti e procedure di legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge medesima, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie e dell'Assemblea.

Titolo VI – Disposizioni finali

Articolo 29) Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre norme di legge.

